SCHEMA DI DISCIPLINARE

REGOLANTE GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE AFFERENTI AL P.I.F., DANNEGGIATE A SEGUITO DEL DISSESTO VERIFICATOSI SULLA SPONDA SUD DEL CANALE INDUSTRIALE OVEST, FRONTE CENTRALE EDISON MARGHERA LEVANTE E PER L'AVVIO DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

TRA

La Regione del Veneto (di seguito Regione), con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, rappresentata per la firma del presente atto da ……, in qualità di ……...……

E

S.I.F.A. S.C.p.A. (di seguito SIFA), con sede a Venezia-Marghera, via delle Industrie, 17/A, C.F. 03628140273, rappresentata per la firma del presente atto da …….., in qualità di ……..…..…

PREMESSO CHE

- la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia, assegna specifiche risorse a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia al fine di dare attuazione a misure di intervento coerenti con le linee guida e gli obiettivi individuati dal programma per il risanamento della Laguna di Venezia, per il trattamento dei carichi inquinanti di origine civile ed industriale, nonché per la riduzione dei carichi di origine diffusa, di cui al "Piano Direttore 2000";
- il Progetto Integrato Fusina (di seguito PIF) rappresenta uno degli interventi strategici per il disinquinamento della Laguna di Venezia individuati dal "Piano Direttore 2000", di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/1990;
- per la realizzazione e gestione degli impianti e delle opere previsti da tale progetto, in data 06/07/2005, la Regione ha sottoscritto con SIFA il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", Rep. n. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione, integrato da successivi atti integrativi e modificativi sottoscritti in data 12/12/2008, 19/03/2010 e 27/12/2016;
- in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10/06/2005 da Magistrato alle Acque di Venezia e Regione, l'allora Magistrato alle Acque di Venezia (poi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e ora Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque) ha realizzato, nell'ambito degli interventi di marginamento di competenza, parte della rete di collettamento delle acque afferente al PIF, ad integrazione del sistema di condutture ed opere connesse realizzate da SIFA nell'ambito del Contratto di Concessione del Progetto Integrato Fusina;
- in attuazione dell'art. 11 del sopracitato Accordo, in data 26/03/2020 è stato sottoscritto il Verbale di presa in consegna in via provvisoria, finalizzata al collaudo funzionale, di un tratto di condotte ed opere connesse realizzate dall'ex Magistrato alle Acque di Venezia e consegnate alla Regione del Veneto (e

contestualmente a S.I.F.A. S.C.p.A.) ai fini della messa in esercizio della rete di collettamento delle acque reflue a servizio degli insediamenti produttivi della macroisola della I Zona Industriale di Porto Marghera;

- ai fini dell'integrazione delle reti realizzate dall'ex Magistrato alle Acque di Venezia e SIFA è necessaria l'implementazione di opere integrative per l'alimentazione e gestione delle reti di collettamento delle acque nonché la realizzazione di opere accessorie per garantire la continuità tra le varie reti;
- il cedimento del marginamento verificatosi lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, fronte centrale Edison Marghera Levante, segnalato in data 01/02/2021, ha causato il danneggiamento di un tratto della rete di collettamento delle acque, con conseguente necessità di procedere alla sospensione del servizio di collettamento delle acque reflue;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 9 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di Disciplinare tra la Regione e SIFA regolante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi urgenti di ripristino temporaneo della funzionalità delle condotte afferenti al PIF danneggiate a seguito del dissesto e delle prime opere integrative per l'avvio della messa in esercizio del sistema di trasporto e trattamento delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche contaminate, nonché delle acque di falda drenate a tergo dei marginamenti delle sponde dei canali industriali del SIN di Venezia-Porto Marghera;
- con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 123 del 17/12/2021 è stato disposto l'impegno pluriennale di spesa, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato, di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, a favore di SIFA, per l'«Esecuzione degli interventi urgenti per il ripristino delle condotte danneggiate a seguito del dissesto verificatosi sulla sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera-Venezia e per l'avvio della messa in esercizio del sistema di collettamento e trattamento delle acque reflue»;
- l'esecuzione da parte di SIFA delle attività di ripristino delle condotte danneggiate era subordinata alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza di seconda fase del palancolato compromesso, di competenza di altri soggetti istituzionali;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 15 marzo 2022 è stato autorizzato l'avvio del procedimento giudiziario ai fini dell'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi interessati dal cedimento del marginamento;
- l'accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale predisposto dai consulenti tecnici d'ufficio in data 07/11/2023, ha rilevato che la tubazione destinata al trasporto dei reflui di processo pretrattati e delle acque meteoriche di dilavamento (reflui B1+B2) è caratterizzata da lacerazioni e punti di perdita, mentre la tubazione di trasporto dell'acqua di riuso (R1) è risultata integra ed inutilizzata;
- a seguito di significativi eventi atmosferici avversi, Edison S.p.A., con nota acquisita a prot. dell'Autorità di Sistema Portuale – Mare Adriatico Settentrionale (di seguito AdSP-MAS) n. 10694 del 21 maggio 2024, segnalava "un'ulteriore importante traslazione verso la laguna" del marginamento lagunare in questione;
- con nota prot. n. 10886 del 22/05/2024, AdSP-MAS informava circa la necessità di attivare una procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento dei lavori necessari alla messa in sicurezza;
- in data 23/05/2024 l'AdSP-MAS ha predisposto e formalizzato il verbale di somma urgenza ed è stato predisposto il progetto di realizzazione di una berma al piede del palancolato;
- successivamente la Regione, l'AdSP-MAS e SIFA, hanno ritenuto di pervenire ad un Accordo regolante i reciproci impegni per la realizzazione della berma e la suddivisione degli oneri finanziari sostenuti per la messa in sicurezza preliminare dell'area, sottoscritto da ultimo il 17/12/2024 e il cui schema è stato approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 29 ottobre 2024;

- nel mese di aprile 2024 sono stati avviati, da parte del Commissario straordinario per la realizzazione del Terminal container di Montesyndial, i lavori di realizzazione del primo stralcio dell'intervento del nuovo Terminal container localizzato nella macroisola del Nuovo Petrolchimico che prevede l'arretramento della banchina Montesyndial con la contestuale demolizione delle condotte PIF e delle relative opere elettromeccaniche lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest;
- nell'ambito dei successivi incontri tecnici tra Regione e S.I.F.A. S.C.p.A. del 02/05/2024, del 10/09/2025 e del 29/04/2026 e dei Tavoli tecnici tra Regione, Autorità di Sistema Portuale, Commissario Montesyndial e S.I.F.A. S.C.p.A. del 14/03/2025 e, alla presenza anche di Veneto Acque S.B.p.A., del 04/06/2026, è stata condivisa una proposta progettuale che prevede il ripristino provvisorio del servizio di adduzione delle acque di dilavamento provenienti dalla I Zona Industriale, nelle more della realizzazione del bypass definitivo delle condotte afferenti al sistema PIF lungo un nuovo tracciato esterno all'area oggetto di dissesto;
- con nota prot. regionale n. 426660 del 20/07/2026 SIFA ha trasmesso un aggiornamento degli interventi finalizzati al ripristino del servizio di adduzione dei reflui da Porto Marghera Nord e delle opere finalizzate alla messa in esercizio del sistema di collettamento e trattamento delle acque reflue, tenuto conto dell'evoluzione del contesto e della necessità di adeguamento degli interventi di ripristino alle mutate condizioni dell'area e agli esiti del citato accertamento tecnico preventivo;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. …..… del …….. con cui è stato approvato lo schema del presente Disciplinare che fa seguito al precedente Disciplinare di cui alla DGR n. 1721/2021, scaduto in data 31/12/2022 e mai rinnovato in conseguenza della lunga fase di accertamento giudiziale e della successiva fase interlocutoria per l'individuazione di una soluzione complessiva;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Disciplinare regola l'attuazione, da parte di SIFA, degli interventi per il ripristino della funzionalità della rete di collettamento del Progetto Integrato Fusina, a seguito del dissesto verificatosi lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera − Venezia e per l'avvio della messa in esercizio del sistema di collettamento e trattamento delle acque reflue.

Regolamenta, inoltre, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, a fronte della disponibilità finanziaria complessiva pari a Euro 1.000.000,00 recata dalla DCR n. 88/2020 e dalla DGR n. 1401/2020.

Il presente Disciplinare non altera l'equilibrio economico finanziario della Concessione in essere fra Regione e SIFA in quanto, con questo intervento, viene attribuita alla Concessionaria la competenza di opere interamente finanziate dalla Regione.

**ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

2.1 SIFA procederà, sulla base del quadro di riferimento aggiornato con nota prot. n. 799/26 del 16/07/2026, con l'esecuzione dei seguenti interventi finalizzati al ripristino della funzionalità della rete di collettamento del PIF, a seguito del dissesto verificatosi lungo la sponda sud del Canale Industriale Ovest e all'avvio della messa in esercizio del sistema di collettamento e trattamento delle acque reflue:

- Test idraulico della rete di distribuzione dell'acqua di riuso lungo la sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera e nel tratto tra la TOT del Canale Industriale Ovest fino al nodo di allacciamento all'ex-CUAI;





- Interventi di interconnessione tra la linea riuso e la linea B1+B2 per consentire il ripristino del servizio di adduzione dei reflui B-Fusina e B-Dilavamento da Porto Marghera Nord;
- Alimentazione elettrica definitiva e inserimento a telecontrollo della stazione TOT-MAV ubicata presso l'impianto PIF;
- Progettazione del nodo di sostegno della pressione in corrispondenza del pozzo di partenza della condotta di attraversamento del Canale Industriale Ovest in via Banchina dell'Azoto (nodo C_OVEST_1).

2.2 A SIFA compete la predisposizione della progettazione degli interventi, l'esecuzione degli stessi, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione degli interventi in oggetto.

2.3 I termini per l'avvio dei lavori sono stabiliti in 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare. Prima dell'esecuzione dei lavori, la Società dovrà:

a) acquisire i pareri e/o approvazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica, se previsti, ai sensi delle LL.RR. n. 33/1985, n. 15/1995, n. 27/2003, n. 12/2024, etc;

b) acquisire i pareri e/o approvazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica, se previsti, ai sensi della L. n. 171/1973, del D. Lgs. 42/2004, della L. n. 84/1994, etc.;

c) trasmettere copia del progetto esecutivo, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da idoneo professionista abilitato (eventualmente sottoscritto con firma digitale);

d) trasmettere la dichiarazione del progettista dell'opera inerente alla conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezziario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.

2.4 A SIFA compete la nomina del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero delle figure previste Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2.5 Il Responsabile di Progetto, nominato da SIFA in caso di affidamento a terzi con ricorso al mercato, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la Regione potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento.

**ART. 3 – PRESTAZIONI GARANTITE**

3.1 SIFA si impegna a garantire l'esecuzione degli interventi, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, secondo quanto previsto dal Contratto di Concessione sottoscritto in data 06/07/2005 e ss.mm.ii., assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

3.2 Qualora SIFA intenda dare esecuzione a parte dei lavori/servizi oggetto del presente Disciplinare ricorrendo al mercato, anziché in via diretta o mediante attribuzione a proprio socio consorziato, dovrà operare in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti di quanto previsto dalla Concessione.

3.3 SIFA recepisce nei propri contratti di affidamento le clausole di rispetto del Protocollo di Legalità (approvato con DGR n. 721 dell'8 luglio 2025 e sottoscritto il 9 ottobre 2025) ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, nonché del Protocollo d'Intesa in materia di appalti (DGR n. 1001 del 2 settembre 2025).

**ART. 4 – COPERTURA FINANZIARIA, SPESE AMMISSIBILI, COSTO DELL'INTERVENTO**

4.1 L'intervento è assistito da un finanziamento regionale di cui all'art. 1 del presente Disciplinare.

4.2 Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle previste dall'art. 51 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii., ovvero:

a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi;
b) documentate spese tecniche per la progettazione, la redazione del piano di sicurezza, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori nonché per i rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente funzionali alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori. Le suddette spese tecniche sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) certificate dal responsabile per la concessione della Società;
c) spese per le eventuali procedure ad evidenza pubblica;
d) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri) certificate dal responsabile della concessione della Società;
e) servizi specialistici di supporto tecnico–scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;
f) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit;
g) spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
h) imprevisti fino ad un massimo del 10% dell'importo di cui alla lettera a);
i) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta.

4.3 Ai sensi delle disposizioni di cui al punto 4.2 relativo al finanziamento a disposizione di SIFA, si vanno di seguito ad elencare le voci di spesa, qualora esistenti, che dovranno successivamente essere dettagliate nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) Lavori a misura, a corpo ed in economia
    - Oneri per la sicurezza
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per
    - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
    - Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari
    - Allacciamenti ai pubblici servizi
    - Imprevisti fino ad un massimo del 10% dei lavori a base d'appalto
    - Acquisizione aree o immobili, espropriazioni, servitù, danni nonché attività tecniche e notarili
    - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
    - Spese per attività di consulenza e supporto
    - Spese per pubblicità
    - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
    - Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici
    - IVA
    - Eventuali altre imposte

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

**ART. 5 – DECORRENZA E DURATA. RECESSO**

5.1 Il presente Disciplinare ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2030.

5.2 Le Parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare in forma scritta i termini sopra richiamati durante la vigenza contrattuale del presente Disciplinare.

5.3 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata, finché le attività di cui all'articolo 2.1 del presente Disciplinare non siano state avviate.

**ART. 6 – FINANZIAMENTO ASSEGNATO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

6.1 Le erogazioni dei fondi sono disposte a favore di SIFA sulla base della spesa effettivamente sostenuta tanto per lavori e forniture quanto per servizi. I pagamenti verranno effettuati dalla Regione sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale. L'erogazione del finanziamento regionale avverrà su richiesta di SIFA, secondo quanto disposto dall'art. 54, c. 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. Conseguentemente verranno erogati acconti, fino ad un massimo pari al 90% del finanziamento concesso, sulla base di specifica richiesta di SIFA, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.
L'erogazione del saldo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposta previa acquisizione del provvedimento esecutivo con il quale SIFA ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta, come previsto dalla L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.
Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a finanziamento, tenuto conto di quanto già erogato.
Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito al 31/12/2030. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza del finanziamento e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.
Le liquidazioni avverranno con provvedimento di liquidazione, previa verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione della spesa.

6.2 SIFA si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente.

6.3 SIFA dovrà ultimare i lavori entro i termini di cui al punto 6.1.
Alla scadenza di cui al punto 6.1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54, c. 6, della L.R. n. 27/2003.
In ogni caso, SIFA dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente il finanziamento somministrato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta.

**ART. 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

7.1 SIFA si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di tutela ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nel presente Disciplinare.

7.2 Per quanto concerne la necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di una sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, SIFA dovrà presentare alla Regione, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere, utilizzando lo schema sottostante.
Il nominativo del Direttore dei Lavori, dell'impresa, nonché gli importi e le condizioni di appalto, dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.

**REGIONE DEL VENETO**
**DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE**
**SCHEDA INTERVENTI**

DATA AGGIORNAMENTO: ...../...../.....
Titolo progetto…….....…….....
……..……
……..
CUP…….....
Importo del progetto…….....Finanziamento regionale…..……
Soggetto attuatore.....
Progettista…….....
Approvazione Regione.....CTRA…….....
Approvazione Ente……..…….....
Impresa aggiudicataria…….....
Data aggiudicazione ...../...../..... Data contratto ...../...../.....
Percentuale ribasso …….. Importo di contratto…….....
Consegna lavori: ...../...../..... Tempo utile: ..... Data scadenza: ...../...../.....
Direttore dei lavori.....
Collaudatore.....
Numero sospensioni..... Totale giorni di sospensione…..……..
Numero proroghe..... Totale giorni di proroga.....……
Numero perizie..... Decreto ultima approvazione…..……
Nuovo importo lavori …….... Nuovo importo complessivo…….....
Nuova scadenza...../...../..... Data ultimazione lavori...../...../.....
Avanzamento lavori - importo contabilizzato……..…….....
Somme in amministrazione sostenute.....……..…….....
Data Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)...../…...../…….....
Approvazione atti di contabilità finale…...../...../.....
Relazione descrittiva dell'avanzamento delle varie fasi dell'intervento……..
……
……
……

**ART. 8 - CODICE UNICO DI PROGETTO**

È obbligatorio fare riferimento al sottostante Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi di quanto disposto stabilito con Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento, in assenza del quale non saranno possibili erogazioni.

CODICE CUP: H78I21003040001

**ART. 9 – RISOLUZIONE, REVOCA E INTERVENTI SURROGATORI**

9.1 Il presente Disciplinare può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del medesimo, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale, dandone comunicazione alle altre Parti con un preavviso di almeno 60 giorni tramite posta elettronica certificata.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al riconoscimento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui la risoluzione produce effetto.

9.2 La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, l'assegnazione del finanziamento.
Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio delle schede di aggiornamento di cui all'art. 7. Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico della Società di tutte le spese di cui all'art. 4 del Disciplinare fino a quel momento sostenute.

9.3 La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi a SIFA per gravi inadempienze di quest'ultima, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.

**ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

SIFA è l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.
La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici.
Nel contratto d'appalto e nel Capitolato speciale d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.
Le controversie tra la Regione e la Società, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il loro compimento, che non sia siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.
In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.
Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra la Società e le Imprese, o Ditte, o Società appaltatrici sono a carico della Società stessa.

**ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm ii. e del Reg. UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)", le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

**ART. 12 – IMPOSTA DI BOLLO. REGISTRAZIONE**

Il presente Disciplinare è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Allegato 3 del Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123, con oneri a carico di SIFA e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Allegato 1 del D.Lgs. n. 123/2025, con spese a carico del richiedente.

**Art. 13 – NORMA DI RINVIO**

Il presente Disciplinare è composto da 13 articoli, su otto pagine intere e fin qui alla nona.
Per quanto non espressamente indicato dal presente Disciplinare, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il presente Disciplinare, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto
*(sottoscritto digitalmente)*

Per S.I.F.A. S.C.p.A.
*(sottoscritto digitalmente)*